



CITTÀ DI FOSSACESIA

Provincia di Chieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Data 08/07/2024

N. 18 del Reg.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO TARI ANNO 2024

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **otto** del mese di **Luglio** alle ore **19.30** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla Prima convocazione sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERE	Presente
1 - Di Giuseppantonio Enrico Clemente - Sindaco	SI - In presenza
2 - Petagnani Danilo	SI - In presenza
3 - Sgrignuoli Maura	SI - In presenza
4 - Petrosemolo Umberto	SI - In presenza
5 - Galante Maria Angela	SI - In presenza
6 - Paolucci Marina	SI - In presenza
7 - Luciani Carlo	SI - In presenza
8 - Di Filippo Ester Sara	SI - In presenza
9 - Di Nardo Antonio	SI - In presenza
10 - Ursini Giuseppe	SI - In presenza
11 - D'Amario Fabrizio	SI - In presenza
12 - Sgrignuoli Giuseppe	SI - In presenza
13 - Salerno Miriam	SI - In presenza

Presenti **13**

Assenti **0**

Risultato legale il numero degli intervenuti, **Di Giuseppantonio Enrico Clemente** nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario Comunale **Santagata Adele**.

La seduta è PUBBLICA.

Il Sindaco, introduce il secondo punto all'ordine del giorno:

Proposta n. 4 del 12/06/2024: «APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO TARI ANNO 2024» - proponente il Sindaco Enrico Clemente Di Giuseppantonio

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'articolo 1, comma 651 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, a mente del quale *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*
- l'articolo 1, comma 652 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, a mente del quale *“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;*

CONSIDERATO, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico il comma 660, in base al quale *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”.*

VISTO il Piano economico finanziario (PEF) 2024-2025 determinato con apposita delibera del Consiglio Comunale, dal quale emerge un totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2024 di euro **876.226,00 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)**, così ripartito:

Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di COSTO VARIABILE	609.789
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di COSTO FISSO	266.436

RICORDATO che, a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

DATO ATTO che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri, per cui:

TARIFFE TARI 2024		Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Percentuale ripartizione		77 %	23 %
Totale costi variabili	607.733	467.954,41	139.778,59
Totale costi fissi	264.379	203.571,83	60.807,17
Totale costo del servizio	872.112	671.526,24	200.585,76

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

TUTTO CIÒ PREMESSO, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti (TARI)" per l'anno 2024, di cui all'allegato A, relativo alle utenze domestiche, e all'Allegato B relativo alle utenze non domestiche;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'art. 3 comma 5-decies del D.L. 288/2021 che prevede dall'anno 2022 la possibilità per i Comuni di approvare i piani finanziari, le tariffe ed i regolamenti TARI entro il 30 aprile di ogni anno;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 n. 303, il quale, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio sino al 15 marzo 2024;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "*... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*".
- La delibera 386/2023/R/RIF di ARERA rubricata "*istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani*" che ha istituito a decorrere dal 2024 due voci perequative aggiuntive alla TARI destinate alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad 0,10 euro/utenza per anno e per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad 1,50 euro/utenza per anno;

PRESO ATTO che la Commissione Finanze del Senato ha approvato l'emendamento del Governo al decreto Superbonus (DL 39/2024) che posticipa la scadenza dei Piani economici e finanziari al 30 giugno 2024 per la revisione dei Piani Economici Finanziari e l'elaborazione delle tariffe TARI 2024;

VISTI:

- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

- il Regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 30/12/2022.

ACQUISITI:

- il parere favorevole di regolarità tecnico e contabile espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del servizio Finanziario espresso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- il parere del revisore dei conti ai sensi dell'art. 239 del TUEL;

Ascoltato il Sindaco che illustra il piano tariffario precisando che lo stesso viene redatto sulla base del PEF e che il totale delle entrate da tariffe TARI corrisponde alla fatturazione del servizio. Il sindaco dice che nel 2024 sono state applicate delle voci perequative che hanno consentito il contenimento dei costi con un aumento inferiore rispetto a quello riscontrato in altri comuni.

Interviene il consigliere Giuseppe Sgrignuoli il quale, dopo aver premesso che il gruppo di minoranza non avrà un atteggiamento disfattista e che vi è piena fiducia nel lavoro degli uffici, pur essendo consapevole che i tempi per l'approvazione di questa delibera sono stati strettissimi auspica, per il futuro, un maggiore coinvolgimento del gruppo di minoranza, almeno sulle questioni di particolare interesse per la comunità. Nel merito dice che sarà importante vigilare sulle seconde case e che l'attività di controllo, che pure c'è stata finora, dovrà essere implementata. Annuncia poi l'astensione del gruppo di minoranza in quanto, afferma, l'argomento è stato solo sfiorato ma non è stato trattato ed approfondito insieme alla maggioranza.

Il Sindaco prende atto ulteriormente della volontà di collaborazione che dichiara il gruppo di minoranza e dice che andranno ricostituite le commissioni consiliari, organismi utili e propedeutici alle decisioni del consiglio comunale. Per quanto riguarda l'argomento in discussione, il sindaco ricorda che i termini per l'approvazione della TARI sono stati prorogati prima delle elezioni, quando il consiglio comunale era già sciolto e poteva riunirsi solo per atti urgenti ed improrogabili, e per questo motivo si è deciso di rinviare l'argomento al primo consiglio utile dopo le votazioni. Conclude dicendo che si terrà conto della richiesta del gruppo di minoranza di un maggiore coinvolgimento e, una volta costituite le commissioni, sarà possibile il necessario approfondimento prima delle sedute del consiglio comunale.

Dato atto dell'assenza di ulteriori interventi, il sindaco/presidente invita alla votazione palese per alzata di mano.

Con **voti favorevoli 9** (Enrico Clemente Di Giuseppantonio, Danilo Petraghani, Maura Sgrignuoli, Umberto Petrosemolo, Maria Angela Galante, Marina Paolucci, Carlo Luciani, Ester Sara Di Filippo, Antonio Di Nardo) **contrari 0**, **astenuiti 4** (Giuseppe Ursini, Fabrizio D'Amario, Giuseppe Sgrignuoli, Miriam Salerno) accertati e proclamati dal Sindaco/presidente su n. 13 consiglieri assegnati e presenti e n. 9 votanti

DELIBERA

1) di **approvare** per l'anno **2024**, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti (TARI)" per l'anno 2024 di cui all'allegato A) relativa alle utenze domestiche e non domestiche;

2) di **quantificare** in euro **872.112,00** il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario al netto delle Entrate di cui all'Articolo 1.4 della Determinazione Arera n. 02/DRIF/2021.

La scomposizione del totale delle entrate tariffarie dell'aggiornamento PEF 2024-2025 MTR-2 per l'Anno **2024** da articolare agli utenti è la seguente:

Tariffa variabile	Tariffa fissa	Tariffa Complessiva
607.733,00	264.379,00	872.112,00

3) di **dare atto** che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente

art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5 %;

4) di **dare atto** che per l'anno 2024 l'importo delle voci perequative introdotte da ARERA con la Delibera 385/2023/R/rif, è fissata in 0,10 euro/utenza per anno destinate alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti ed in 1,50 euro/utenza per anno per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

5) di **stabilire** che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno **2024** sia effettuato in n. 2 rate, aventi le seguenti scadenze:

- **1° rata** entro il **31 luglio 2024**;
- **2° rata** entro il **30 novembre 2024**;

6) di **trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Successivamente, stante l'urgenza, con separata votazione unanime favorevole resa nei modi e forme di legge

DELIBERA

di dichiarare la immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 4**

Ufficio Proponente: **FINANZA E CONTABILITÀ**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO TARI ANNO 2024**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (FINANZA E CONTABILITÀ)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/06/2024

Il Responsabile di Settore
Angela Gentile

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/06/2024

Responsabile del Servizio Finanziario
Angela Gentile

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
DI GIUSEPPANTONIO ENRICO CLEMENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
SANTAGATA ADELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Online del Comune per 15 gg consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs 267/2000.

La stessa viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n.267/2000.

Fossacesia, li

Il Segretario Comunale
Santagata Adele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno _____, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c 4, D. Lgs.267/2000.)

Fossacesia, li

Il Segretario Comunale
Santagata Adele

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Fossacesia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Di Giuseppantonio Enrico Clemente in data 25/09/2024
SANTAGATA ADELE in data 24/09/2024



CITTÀ DI FOSSACESIA

Provincia di Chieti

DELIBERA N. 18 del 08/07/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO TARI ANNO 2024

La Delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 25/09/2024 al 10/10/2024 ed è divenuta esecutiva il 08/07/2024.

Il Segretario Generale

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Fossacesia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

SANTAGATA ADELE in data 25/09/2024